



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - ART. 4, COMMA 1, CGS - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA, PROBITÀ – AMBITO DI OPERATIVITÀ

## **Descrizione**

Le clausole generali previste dall'art. 4 CGS (sulla quale la giurisprudenza endo-federale è univoca: da ultimo, ad esempio, CFA, SS.UU., n. 9/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023) sono tali da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. "Organi respiratori" (per adoperare una fortunata metafora che risale agli inizi del secolo scorso) o "concetti valvola" (*Ventilbegriffe*, come dice la dottrina tedesca) del sistema, esse - come rileva uno scrittore - "*non solo ammettono, ma richiedono l'intervento del giudice nel completamento della fattispecie legale*" (nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che l'aver volontariamente estromesso da una operazione straordinaria quale il procedimento di fusione i titolari di una quota del capitale sociale dell'ente costituisce - secondo comune apprezzamento - una violazione evidente di regole di correttezza e lealtà).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 17/CFA/2023-2024/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 4 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0017 CFA del 2 agosto 2023 (Sigg.ri Andrea Cariola-Vincenzo Cosa-A.S.D. Marca Football Club/Procura Federale Interregionale)**